

REGOLAMENTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 22 maggio 2024

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra la società e i soci, definisce le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e descrive lo svolgimento dei lavori delle assemblee.

Predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Confidi Parma (di seguito, la **Società**) viene approvato dall'assemblea dei soci.

Il presente regolamento disciplina i seguenti aspetti dell'attività sociale:

1. Scopi della Società;
2. Operatività;
3. Ammissione del socio;
4. Istruttoria per l'erogazione della garanzia mutualistica, attività connesse e strumentali e residuali.
5. Funzionamento dell'Assemblea generale dei soci.

1. Scopi della Società

Confidi Parma svolge le attività riservate confidi ai sensi dell'art. 13 d.l. 30 Settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 236, e dell'art. 112, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nelle forme e nei limiti massimi stabiliti dalle norme di riferimento e dall'Organismo dei Confidi Minori.

La Società mira ad aumentare la funzionalità e dare impulso al rinnovo delle attività dei soci operanti prevalentemente nella Provincia di Parma e, più in generale, in Italia.

Per il raggiungimento di tali finalità, la Società concede in via esclusiva ai soci garanzia mutualistica per il conseguimento di finanziamenti da parte di banche e società finanziarie.

Infine la Società può svolgere i servizi connessi o strumentali all'attività di garanzia collettiva dei fidi e, in tale ambito, può, in particolare, svolgere attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese socie per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie nonché servizi comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese socie; e può compiere ogni operazione, di qualsiasi natura, purché accessoria e funzionale alla sua attività principale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altri enti e società.

2. Operatività

La Società svolge la propria attività esclusivamente a favore dei soci.

La Società può erogare garanzie su finanziamenti a favore di soci per esigenze legate all'attività d'impresa.

Le tipologie di finanziamento sono regolamentate da convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. Le convenzioni regolano i rapporti della Società con le banche e gli intermediari finanziari anche per quanto attiene la gestione dell'eventuale credito problematico.

Nel caso di operatività ai sensi di convenzioni con Enti terzi erogatori, spetta al Consiglio di Amministrazione predisporre prodotti in linea con quanto previsto dall'Ente stesso.

3. Ammissione del socio

Coloro che in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5 dello Statuto, intendono diventare soci di Confidi Parma devono presentare domanda utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dalla Società e scaricabili anche via web dal sito www.confidiparma.it.

La domanda deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione corredata di tutti i documenti previsti ed in particolare del modulo di iscrizione. Il versamento della quota sociale dovrà essere effettuato prima dell'inizio del rapporto mutualistico e in particolare:

- prima della sottoscrizione del contratto: nei casi di erogazione di garanzia;
- prima dell'erogazione del servizio: nei casi di erogazione di attività connesse e strumentali.

La qualifica di socio ha effetto dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni sottoscritte dal socio devono rispettare quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto.

4. Istruttoria e modalità per l'erogazione della garanzia mutualistica a favore dei soci

Il socio può richiedere al Confidi prestazioni di garanzia o gli altri servizi di cui all'articolo 2 dello Statuto, esclusivamente a seguito dell'efficacia del provvedimento di ammissione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia, nel deliberare la concessione, si dovrà tener conto:

- 1) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa richiedente o delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa;
- 2) della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;
- 3) dell'esposizione complessiva del Confidi per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.

Gli uffici della Società devono osservare le istruzioni operative approvate dal Consiglio di Amministrazione al fine di conseguire un omogeneo comportamento sul territorio, nella gestione delle pratiche da sottoporre ai competenti organi deliberativi.

Su ogni operazione di concessione i soci sono tenuti al versamento di diritti / commissioni come previsto dal documento di sintesi previsto dalla normativa sulla trasparenza.

Inoltre il socio potrà essere tenuto a sottoscrivere un "fondo rischi per garanzie prestate" in proporzione al rischio assunto dal confidi in merito alla concessione, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione ed a garanzia del buon esito della propria operazione. Tali fondi andranno versati assieme alle altre voci di prezzo previste di volta in volta.

Il fondo potrà essere restituito, previa richiesta del socio, unicamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- avvenuto integrale rimborso del Finanziamento in relazione al quale il Confidi ha rilasciato la Garanzia, con rilascio da parte dell'Ente Finanziatore di una dichiarazione che liberi il Confidi dall'obbligazione di garanzia e da ogni connesso onere economico;
- regolare ammortamento da parte del Socio degli eventuali ulteriori finanziamenti garantiti dal Confidi (anche con enti finanziatori diversi).

I fondi saranno corrisposti dal Confidi al Socio entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento di apposita richiesta scritta trasmessa tramite Raccomanda A.R. presso l'indirizzo della sede legale della Cooperativa o PEC all'indirizzo coopcommercianti@legalmail.it.

Il diritto ad ottenere il rimborso dei fondi si prescrive nei termini fissati dalla legge (5 anni dalla fine del finanziamento).

In caso di escussione della Garanzia da parte dell'Ente Finanziatore nei confronti del Confidi, quest'ultimo potrà legittimamente trattenere, oltre alle azioni possedute dal socio, il Fondo Rischi Garanzie Prestate, fino a concorrenza dell'importo complessivamente escusso dall'Ente Finanziatore nei confronti del Confidi, fermo restando il diritto dello stesso Confidi di intraprendere ogni azione legale volta al recupero delle ulteriori somme eventualmente dovute dal Socio.

5. Funzionamento e svolgimento dell'assemblea generale dei soci

Nell'Assemblea generale i soci hanno diritto ad un numero di voti pari alle azioni possedute.

I soci che detengono più dell'1% del capitale sociale hanno diritto al voto plurimo nella misura massima consentita dal comma 4 dell'art. 2351, ovvero ogni azione esprimerà tre voti.

Hanno diritto di partecipare i soci iscritti a libro soci almeno novanta giorni prima dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea dovrà in primo luogo verificare il numero dei voti validi per la costituzione dell'assemblea sommando i soci con numero di voti pari alle azioni possedute ed i soci con voto plurimo, in modo da stabilire il totale dei voti che possono essere potenzialmente espressi in assemblea.

Successivamente, il Presidente dovrà verificare il numero dei voti presenti in assemblea effettuando la somma tra soci presenti (in proprio e per delega).

L'assemblea ordinaria in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente e in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e in seconda convocazione è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Le assemblee, ordinaria e straordinaria, deliberano in merito alle materie riportate nello Statuto ed a norma di legge.

5.1 Modalità di convocazione

L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso, che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, essere esposto in modo visibile nella sede sociale, e pubblicato nel quotidiano "La Gazzetta di Parma" o su uno dei seguenti quotidiani a diffusione regionale: "Il Resto del Carlino" o "La Repubblica" almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie potranno essere effettuate, altresì, con avviso comunicato ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, con mezzi che, ai sensi dell'articolo 2366, 3° comma CC, garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

5.2 Organizzazione

L'assemblea dei soci è convocata nel luogo indicato nell'avviso ove previsto dall'art. 14 dello Statuto.

Tenendo conto delle materie da trattare, l'orario di convocazione deve essere stabilito in modo da consentire una adeguata presenza di soci per una consapevole discussione.

5.3 Modalità di intervento in assemblea

I soci che intervengono in Assemblea devono essere in regola con le norme statutarie ed in grado di esibire la certificazione di partecipazione.

Possono altresì partecipare – senza alcun diritto né di voto né di intervento se non richiesto, anche altri soggetti la cui presenza venga ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare o dal Presidente per il corretto svolgimento dei lavori.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro soci. I soci hanno diritto ad un numero di voti pari alle azioni possedute, ad eccezione di quelli che detengono più dell'1% del capitale sociale hanno diritto al voto plurimo nella misura massima consentita dal comma 4 dell'art. 2351, ovvero ogni azione esprimerà tre voti.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti della Società, né alle società da essi controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato, anche mediante telefax o posta elettronica. La delega deve essere redatta sul formato standard fornito dalla Società e la firma del delegante deve essere autenticata dal personale del Confidi, appositamente delegato dal consiglio d'amministrazione.

La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.

Ogni socio può ricevere una sola delega.

5.4 Verifica degli intervenuti

Il Consiglio di Amministrazione in occasione dell'organizzazione assembleare definisce le persone, esclusivamente dipendenti della società, addetti alla verifica della legittimità dell'intervento in assemblea da parte del socio; annotano sul biglietto di ammissione l'orario di ingresso di ciascuno e verificano la delega che egli è tenuto a presentare ed emettono un ulteriore biglietto di ammissione per ognuna delle deleghe valide.

Se il socio esce dal luogo dell'adunanza deve far registrare la propria uscita agli incaricati che devono ritirare il suo biglietto di ammissione e registrare l'orario di uscita. Ciò anche se l'uscita in questione dovesse essere effettuata per una breve esigenza temporanea. Infatti il socio può rientrare con una nuova ammissione

5.5. Presidenza e verifica dei quorum

In conformità con l'articolo 15 dello Statuto, l'assemblea è presieduta. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il Presidente dell'Assemblea appena assunte le proprie funzioni verifica il raggiungimento del quorum costitutivo e se questo è raggiunto dichiara l'assemblea validamente costituita altrimenti deve rinviare a altra convocazione.

Una volta raggiunto il quorum costitutivo è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione di tale quorum per le successive votazioni.

In caso di seconda convocazione, qualora anche dopo aver atteso inutilmente un'ora successiva a quella di convocazione il Presidente ne dà atto e invita il Consiglio di Amministrazione a riconvocare l'assemblea entro trenta giorni.

L'assemblea su proposta del Presidente provvede alla nomina del segretario per la redazione del verbale della riunione quando non sia presente un notaio a ciò incaricato. Il Notaio od il segretario possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchiature di registrazione al solo scopo di facilitare la predisposizione del verbale assembleare. Inoltre, il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti, due scrutatori.

5.6. Modalità di svolgimento dell'assemblea

Il Presidente nel dirigere i lavori deve garantire il diritto di informazione del socio e facilitare il confronto costruttivo di opinioni.

Nel corso dell'adunanza il Presidente può decidere di sospendere i lavori per un breve periodo motivandolo, così come ha il potere di allontanare dall'assemblea chiunque ne ostacoli – a suo insindacabile giudizio - il regolare svolgimento.

Egli può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto utile per garantire il corretto svolgimento dei lavori e soprattutto l'esercizio dei diritti in capo ai soci.

Il Presidente dopo aver illustrato gli argomenti all'ordine del giorno regola la discussione dando la parola ai soci che l'abbiano richiesta e stabilendo un tempo massimo di durata dell'intervento su ciascun punto in discussione tenendo conto della numerosità degli argomenti all'OdG e del numero di soci che hanno chiesto di parlare. Scaduto il termine fissato il Presidente può togliere la parola al socio esuberante.

Il Presidente decide anche sulle modalità di fornitura della risposta al socio, provvedendo personalmente o invitando a farlo un altro consigliere ovvero il direttore generale che a sua volta può farsi assistere da un tecnico.

Nel caso non sia possibile portare a termine i lavori nel corso della giornata, il Presidente può proporre di rinviare la seduta a data da fissare entro gli 8 giorni successivi stabilendo nel contempo luogo data e ora di convocazione. Tale successiva seduta varrà come prosecuzione dell'assemblea sospesa.

5.7 Modalità di votazione

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, salvo diversa delibera dell'Assemblea. Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto salvo che l'assemblea su proposta del Presidente consenta di procedere con voto palese.

Nel caso di voto segreto, occorre predisporre delle urne nonché specifiche cabine per la tutela della privacy.

Nelle votazioni palesi il socio dissenziente o astenuto deve comunicare la propria identità al Segretario o al Notaio durante o subito dopo la votazione affinché possa essere effettuata una corretta verbalizzazione.

Se si devono approvare più norme statutarie e/o regolamenti, il Presidente può proporre la votazione in blocco. Nel caso di eventuali proposte di testi alternativi il Presidente mette in votazione dapprima il testo proposto dal CdA e quindi gli altri.

5.8 Chiusura dei lavori

Il Presidente dopo aver trattato le materie all'OdG e terminate le operazioni di voto e di scrutinio nonché dopo la proclamazione degli eletti dichiara chiusa l'assemblea.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nell'apposito libro delle assemblee, conservato presso la sede sociale.

6. *Il Regolamento*

Il presente documento viene approvato dall'assemblea ordinaria che può apportare modificazioni e/o integrazioni; esso è liberamente consultabile presso la sede sociale e sul sito internet di Confidi Parma.

Del regolamento si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione in modo che il socio sappia che oltre allo Statuto si applicano le regole quivi previste.

Firmato Angelo Busani